



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria*

**LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE DI CONGELAMENTO PREVISTE DALLE
NAZIONI UNITE E DALL'UNIONE EUROPEA PER CONTRASTARE
IL TERRORISMO E L'ATTIVITÀ DEI PAESI CHE MINACCIANO
LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE**

(Comitato di sicurezza finanziaria - 23 marzo 2010)

Premessa

L'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 109, stabilisce che il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria, inclusi i procedimenti di sua competenza, sia disciplinato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato stesso. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento, le presenti Linee Guida stabiliscono criteri e modalità operative per assicurare il contributo dell'Italia, attraverso il Comitato di Sicurezza, alla formazione degli elenchi di soggetti da sottoporre alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea per contrastare il terrorismo e l'attività dei Paesi che minaccino la pace e la sicurezza internazionale. Le Linee Guida regolano quindi il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni in deroga e quello relativo alle proposte di cancellazione dei soggetti dalle liste internazionali. Sono stabilite, inoltre, le modalità operative dirette a realizzare il coordinamento delle diverse amministrazioni coinvolte in tali procedimenti.

I. Proposte di designazione

1. Il Comitato, sulla base delle informazioni fornite in base al paragrafo II, di quelle provenienti da autorità internazionali e Stati esteri, ovvero altrimenti acquisite, può formulare alle competenti autorità internazionali delle Nazioni unite e dell'Unione europea, proposte di designazione di soggetti o entità da inserire nelle relative liste.
2. A tal fine, il Comitato può tenere conto dei seguenti elementi:
 - a. dell'esistenza di elementi di fatto che indichino una partecipazione attiva, o di supporto, dei soggetti o entità ad attività terroristiche;
 - b. dell'esistenza di un procedimento penale e/o provvedimenti di natura giurisdizionale a carico del designando;
 - c. della idoneità degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di ragionevolezza, la corretta identificazione dei soggetti indicati, al fine di evitare il possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalità identiche o simili;

- d. di eventuali relazioni tra i soggetti di cui si propone il congelamento ed individui e/o entità già listati;
 - e. dell'adozione, nei confronti dello stesso soggetto, di altre misure sanzionatorie previste in ottemperanza alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni unite, ed alle Posizioni comuni dell'Unione europea, per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
 - f. nonché di ogni informazione rilevante in suo possesso.
3. Conclusa la fase istruttoria, il Comitato contatta, per il tramite del Ministero degli affari esteri, lo Stato o gli Stati di cittadinanza e/o residenza dei soggetti o entità di cui intende proporre l'inserimento nelle liste al fine di reperire informazioni aggiuntive rispetto a quelle già in suo possesso.
 4. Al fine di assicurare il coordinamento internazionale, il Comitato può altresì condividere la proposta di designazione con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi.
 5. Il Comitato trasmette la proposta motivata di inserimento dei soggetti designandi, per il tramite del Ministero degli affari esteri, ai competenti organismi delle Nazioni unite o dell'Unione europea.
 6. A seguito dell'inserimento del nominativo dei soggetti o entità nelle liste, tutte le amministrazioni rappresentate nel Comitato ricevono dalla Segreteria del Comitato comunicazione dell'avvenuto inserimento.

II. Compiti delle forze di polizia

1. Le forze di polizia, d'intesa con l'autorità giudiziaria quando necessario, trasmettono la propria proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato indicando:
 - a. i fatti accertati ed i riscontri emersi nell'attività di indagine;
 - b. il ruolo, i capi di imputazione e l'impianto probatorio a carico di ciascun indagato;
 - c. le fonti e le tecniche di finanziamento dell'attività terroristica;
 - d. gli elementi utili per la corretta identificazione dei soggetti segnalati;
 - e. ogni altro elemento indiziario o probatorio che ritengano opportuno.
2. Alla richiesta di segnalazione sono allegati la copia degli eventuali provvedimenti giurisdizionali, una nota informativa in lingua inglese e gli ulteriori documenti richiesti dalle procedure internazionali di designazione, e le schede dei soggetti che si intendono proporre, contenenti:
 - a. le generalità;
 - b. i rapporti di parentela;
 - c. il luogo di residenza e/o domicilio;
 - d. i precedenti penali e di polizia.
3. Per ogni segnalazione pervenuta, il Comitato può attivare la Guardia di Finanza per l'acquisizione dei precedenti fiscali e sviluppare gli accertamenti riguardanti la posizione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti in via di designazione.

III. Notifica di avvenuta iscrizione nelle liste

1. Il Comitato riceve, tramite il Ministero degli affari esteri, comunicazione della decisione di inserimento nelle liste internazionali delle entità e degli individui cittadini o residenti in Italia.
2. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento comunitario che dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche ovvero dei decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 1007, n. 109, il Comitato notifica ai soggetti di cui al punto 1, con modalità idonea a comprovarne la ricezione ed eventualmente avvalendosi del Nucleo speciale dei polizia valutaria della Guardia di finanza, l'avvenuto inserimento dei loro nominativi, comunicando altresì:
 - a. la parte pubblica dello *statement of the case*;
 - b. le misure di congelamento loro imposte;
 - c. gli effetti delle misure di congelamento e le sanzioni per la loro inosservanza;
 - d. i casi in cui è possibile chiedere la cancellazione dalle liste;
 - e. l'autorità, nazionale ed internazionale, competente a ricevere la richiesta di cancellazione;
 - f. i presupposti e le modalità per richiedere l'autorizzazione in deroga;
 - g. le autorità, nazionali ed internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati.
3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza dà comunicazione ai soggetti designati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'avvenuto congelamento delle risorse economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del Demanio e specifica, altresì, il divieto di disporre delle stesse e le sanzioni che saranno irrogate in caso di violazione.
4. L'Unità di Informazione Finanziaria agevola la diffusione dell'inserimento nelle liste dei soggetti di cui al punto 1 sia presso gli intermediari finanziari, sia presso i collegi e gli ordini professionali.

IV. Aggiornamento delle liste

1. Il Comitato riesamina periodicamente e sulla base di quanto stabilito dagli organismi internazionali, la posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali al fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni e verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento dei loro nominativi.

V. Procedura di *de-listing*

1. Il Comitato, su propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato ovvero nell'ambito delle procedure internazionali, può formulare al Comitato sanzioni presso le Nazioni unite e al Consiglio dell'Unione europea proposte di cancellazione dalle liste internazionali di soggetti o entità, per il tramite del Ministero degli affari esteri.
2. A tal fine il Comitato può tenere conto dell'esito dell'eventuale procedimento penale e di ogni altro elemento rilevante che indichi l'assenza di un coinvolgimento attuale in qualsiasi attività che abbia finalità di terrorismo.

3. Prima di proporre la cancellazione dalle liste, il Comitato ne dà comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato designante.
4. Copia della decisione degli organismi internazionali relativa alla cancellazione dalle liste è notificata dal Comitato ai soggetti interessati con modalità idonea a comprovarne la ricezione, eventualmente anche avvalendosi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza.
5. In caso di cancellazione dalle liste, il Comitato provvede alla restituzione delle risorse economiche secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
6. L'Unità di Informazione Finanziaria agevola la diffusione della cancellazione dalle liste dei soggetti di cui al punto 1 sia presso gli intermediari finanziari che i collegi e gli ordini professionali.

VI. Procedura di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche

1. Il Comitato, secondo le norme e le procedure stabilite dagli organismi internazionali competenti, è competente a valutare le istanze volte a richiedere esenzioni dal congelamento secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
2. Le istanze di cui al punto 1 devono essere motivate e corredate da idonea documentazione.
3. L'esenzione dal congelamento può essere concessa in base alle modalità e per le necessità previste dalla normativa europea ed internazionale di riferimento.
4. Il Comitato individua le modalità operative di autorizzazione alle esenzioni.
5. Il Comitato stabilisce l'ordine di trattazione delle istanze pervenute, anche tenendo conto della ricorrenza di ragioni umanitarie o di particolare motivi d'urgenza.
6. In caso di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato provvede secondo quanto previsto dell'articolo 12, comma 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

Il Presidente